



REPUBBLICA DI LITUANIA
LEGGE SUL BENESSERE E LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI N. VIII-500
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 10, 12 E 17
LA LEGGE

21 settembre 2023 n. XIV-2171
Vilnius

Articolo 1. Modifica all'articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 27, è modificato e recita come segue:

"27. **Animale domestico** – animale tenuto o allevato per l'alimentazione, la medicina e altri scopi di produzione, lavoro e altri scopi agricoli."

Articolo 2. Modifica all'articolo 10

1. All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. È vietata la detenzione e/o l'allevamento di animali per la produzione o la commercializzazione di pellicce."

2. L'ex paragrafo 8 dell'articolo 10 è assimilato al paragrafo 9.

Articolo 3. Modifica all'articolo 12

All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. È vietato vendere o trasferire in altro modo gli animali ai fini della produzione di pellicce."

Articolo 4. Modifica all'articolo 17

1. Il titolo dell'articolo 17 è modificato come segue:

"Articolo 17. Macellazione di animali da allevamento, abbattimento di pulcini ed embrioni".

2. L'articolo 17, paragrafo 4, è modificato e recita come segue:

"4. Negli incubatoi, i pulcini fino a 72 ore di età e gli embrioni devono essere abbattuti secondo i metodi regolamentari in conformità ai requisiti della legislazione sulla protezione degli animali al momento dell'abbattimento"

Articolo 5. Entrata in vigore, attuazione e applicazione della legge

1. La presente legge, a eccezione dei paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo, entra in vigore il 1° gennaio 2027.

2. Entro il 31 dicembre 2023, il governo della Repubblica di Lituania o l'organismo da esso designato provvede all'adozione della normativa di attuazione concernente la presente legge.

3. Per gli operatori che, entro il 31 dicembre 2026, hanno cessato di svolgere un'attività commerciale per l'ottenimento o la vendita di pelli e pellicce, iniziata prima del 1° gennaio 2022, il ministero dell'Agricoltura o un'autorità da esso autorizzata, a partire dal 1° aprile 2024, assegnerà, calolerà e pagherà un'indennità per la cessazione di tale attività commerciale. L'importo dell'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali finalizzate all'ottenimento o alla vendita di pellicce sarà determinato in base al numero di animali da pelliccia dichiarati dall'operatore nel registro degli animali da allevamento, calcolando il numero medio annuo di animali da pelliccia detenuti dall'operatore economico nell'anno precedente a quello di pubblicazione ufficiale della presente legge, pagando per un animale da pelliccia: un indennizzo di 3 EUR se l'attività commerciale cessa entro il 1° gennaio 2025, un indennizzo di 2 EUR se l'attività commerciale cessa prima del 1° gennaio 2026 e 1 EUR se l'attività commerciale cessa entro il 31 dicembre 2026. L'indennizzo una tantum per la cessazione di attività commerciali finalizzate all'ottenimento o alla vendita di pellicce sarà erogato a partire dalla data di ricezione dei documenti che attestano la cessazione di tale attività commerciale.

4. Il numero medio annuo di animali da pelliccia per operatore è calcolato moltiplicando il numero di animali da pelliccia dichiarati dall'operatore nel registro degli animali da allevamento e detenuti nell'anno precedente a quello di pubblicazione ufficiale della presente legge e dividendo l'importo ottenuto per le dichiarazioni fatte dall'operatore economico durante tale anno.

5. Per la demolizione di strutture di proprietà di operatori economici ai fini dell'ottenimento o della vendita di pellicce e per la demolizione e lo smaltimento dei rifiuti edilizi rimanenti dopo la demolizione in conformità con la legislazione vigente e/o la distruzione di strutture destinate all'esercizio di attività commerciali ai fini dell'ottenimento o della vendita di pellicce, nonché la gestione e la rimozione dei rifiuti in conformità alla legislazione vigente, dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2026, sarà concessa un'indennità una tantum per la demolizione di tali strutture, la distruzione delle strutture e la gestione e la rimozione dei rifiuti in conformità con la legislazione vigente. L'indennizzo una tantum sarà erogato a partire dalla data di ricezione dei documenti che attestano la cessazione delle attività commerciali finalizzate all'ottenimento o alla vendita di pellicce e dei documenti che attestano la demolizione delle strutture, la distruzione

degli impianti e la gestione e l'esportazione dei rifiuti in conformità alla normativa vigente. La presente disposizione si applica agli operatori economici che svolgono attività commerciali al fine di ottenere o vendere pellicce alla data di adozione della presente legge.

6. Le indennità e i trattamenti di fine rapporto di cui ai paragrafi 3, 5 e 8 del presente articolo sono concessi dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2026, tranne nei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

7. Le decisioni sulla concessione delle indennità di cui ai paragrafi 3, 5 e 8 del presente articolo e dei trattamenti di fine rapporto sono adottate dal 1° aprile 2024 al 1° marzo 2027.

8. L'indennità di fine rapporto di cui all'articolo 57, paragrafo 8, del codice del lavoro è concessa e versata dal bilancio dello Stato a un dipendente di un'entità economica che svolge attività commerciali il cui scopo è ricevere o vendere pellicce, licenziato ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, comma 1, del codice del lavoro della Repubblica di Lituania secondo la procedura stabilita dal governo o da un'istituzione da esso autorizzata.

9. La compensazione di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo è versata solo dopo il rimborso integrale dei prestiti di cui al presente paragrafo da parte degli operatori economici che hanno ricevuto prestiti preferenziali nell'ambito del regime di incentivi "Prestiti per fornire liquidità agli operatori attivi nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca durante il periodo dello scoppio della pandemia di COVID-19" e "Prestiti per garantire la liquidità degli operatori attivi nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca in risposta all'aggressione russa contro l'Ucraina".

10. A partire dal 1° gennaio 2024, il sostegno dei fondi nazionali e/o dell'Unione europea per le attività commerciali finalizzate all'ottenimento o alla vendita di pellicce non può essere concesso in alcuna forma diversa dall'indennizzo di cui ai paragrafi 3, 5 e 8 del presente articolo.

Promulgo la presente legge approvata dal Seimas (Parlamento lituano) della Repubblica di Lituania.

Il presidente della Repubblica

Gitanas Nausėda